

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Ovest Milanese

# **REGOLAMENTO AZIENDALE**

**sul**

# **DIVIETO DI FUMO**

**AGGIORNATO A NOVEMBRE 2022**

## Sommario

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO .....                                                                                                               | 3  |
| Art.1 – Principi .....                                                                                                          | 3  |
| Art. 2 – Oggetto.....                                                                                                           | 3  |
| Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumo .....                                                                       | 3  |
| Art. 4 – Aree in cui è consentito fumare .....                                                                                  | 4  |
| Art. 5 – Cartellonistica e segnaletica .....                                                                                    | 4  |
| Art. 6 – Soggetti responsabili dell’applicazione della normativa.....                                                           | 5  |
| Art. 7 – Individuazione dei soggetti responsabili dell’accertamento e contestazione delle<br>infrazioni e loro competenze ..... | 5  |
| Art. 8 – Sanzioni .....                                                                                                         | 6  |
| Art. 9 – Accertamento e Contestazione .....                                                                                     | 6  |
| Art. 10 – Pagamento.....                                                                                                        | 7  |
| Art. 11 – Notificazione comunicazioni all’autorità competente.....                                                              | 7  |
| Art. 12 – Scritti difensivi.....                                                                                                | 7  |
| Allegati: .....                                                                                                                 | 8  |
| GUIDA PER L’ACCERTATORE .....                                                                                                   | 9  |
| LETTERA D’INCARICO .....                                                                                                        | 11 |
| VERBALE DI ACCERTAMENTO .....                                                                                                   | 12 |
| INFORMATIVA PER IL TRASGRESSORE .....                                                                                           | 13 |
| RAPPORTO DI MONITORAGGIO .....                                                                                                  | 14 |
| CARTELLO DIVIETO DI FUMO AREE INTERNE.....                                                                                      | 15 |
| CARTELLO DIVIETO DI FUMO AREE ESTERNE .....                                                                                     | 16 |
| CARTELLO DIVIETO DI FUMO 9 METRI .....                                                                                          | 17 |

# REGOLAMENTO

## Art.1 – Principi

Come stabilito dalla dall'art. 51 della L. 3/2003, dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004, dal D.lgs. 81/2008 e dal Decreto Legislativo n.6 del 16 gennaio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (di seguito ASST) si impegna, con il presente Regolamento, a far rispettare il divieto di fumo ed a promuovere un livello elevato di protezione della salute umana, con l'obiettivo di:

- a) proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo, in particolare i lavoratori, gli ammalati, i bambini e le donne in stato di gravidanza;
- b) eliminare una possibile fonte di rischio per la sicurezza.

## Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nell'ASST, in attuazione della L. 584/75 e s.m.i., dell'art. 51 della L. 3/2003, della Circolare n° 3/SAN della Regione Lombardia del 25 gennaio 2005 ad oggetto: *"Indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo"*, dal D.Lgs. n.6/2016, delle Circolari e Direttive interpretative e delle successive modifiche e integrazioni e in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81.

## Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumo

### 1. È vietato fumare

- a) in tutti i locali e spazi chiusi dell'ASST, siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo o anche concessi in uso a terzi (es. bar interno, negozi, ecc.)
- b) a bordo degli automezzi dell'ASST;
- c) in tutte le aree definite *"pertinenze esterne di reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri"*, nello specifico, in riferimento alle strutture dell'ASST, nelle vicinanze di:
  - pediatria e pronto soccorso pediatrico
  - ostetricia
  - ginecologia
  - neonatologia

### 2. Nell'ottica di una più ampia garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i bambini ed i giovani, raccomandata dalla recente normativa in materia (vedi art.1 D.Lgs. 6/16), il presente Regolamento estende il divieto a:

- a) tutte le altre aree assimilabili a *"pertinenze esterne di reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri"*, intendendo nello specifico, in riferimento alle strutture dell'ASST, nelle vicinanze di:
  - neuropsichiatria infantile
  - ambulatori pediatrici e vaccinali
  - consultori familiari
  - corso di laurea in infermieristica
  - presso tutti gli ingressi principali e nelle aree esterne di transito e sosta, in quanto possibili aree frequentate da minori e donne in stato di gravidanza.

3. Ai fini del presente Regolamento con il termine “pertinenze esterne di...” si intende lo spazio minimo, **fino a 9 metri dal perimetro esterno dell’edificio**, in particolare in corrispondenza di tutte le aperture: porte, finestre (apribili), terrazzini, quale distanza minima di sicurezza per evitare l’esposizione al fumo passivo<sup>1</sup>.
4. È inoltre vietato fumare in aree con pericolo di incendio (ad esempio depositi bombole, depositi sostanze infiammabili, centraline elettriche, deposito rifiuti).
5. Il divieto di fumo si applica nei confronti di tutto il personale (dipendente e non) e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell’ASST o utilizzano i mezzi aziendali. Il divieto si intende esteso a tutto l’arco della giornata, 24 ore su 24.
6. Pur non essendo sanzionabile, in attesa di chiarimenti normativi in merito, si estende il divieto anche all’utilizzo delle “sigarette elettroniche” (e-cigarettes).

#### **Art. 4 – Aree in cui è consentito fumare**

1. È consentito fumare nei cortili oltre i 9 metri dal perimetro esterno dell’edificio
2. Considerato che, nell’ambito dell’area salute mentale, gli utenti per la loro tipologia e le abitudini correlate alla patologia psichiatrica, hanno la necessità ricorrente ed impellente di fumare e che ciò costituisce, pratica terapeutica, sono state individuate aree dedicate, dove, ai soli degenti dell’area salute mentale, è consentito fumare, nel rispetto, comunque, dei diritti dei pazienti e dei lavoratori, relativamente alla prevenzione dei rischi e alle conseguenze del fumo passivo. Le aree interne devono possedere i requisiti tecnici dei locali per fumatori e i relativi impianti di ventilazione e ricambi d’aria, previsti dall’allegato 1 del D.P.C.M. 23/12/2003 e del D.Lgs.81/08.

#### **Art. 5 – Cartellonistica e segnaletica**

1. In tutte le aree dell’ASST, nelle quali si applica il divieto di cui all’articolo 3, devono essere affissi appositi cartelli (allegati 6, 7 e 8), adeguatamente visibili, riportanti:
  - la scritta VIETATO FUMARE;
  - il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
  - l’indicazione della legislazione di riferimento;
  - le sanzioni previste per i trasgressori;
  - l’indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell’art. 7 successivo.

Il codice di riferimento per la richiesta di stampa dei cartelli di divieto è: “L.prev.prot./1” per il cartello all’allegato 6 e “L.prev.prot./2” per il cartello all’allegato 7.

2. I cartelli di divieto devono essere affissi:
  - all’ingresso dei singoli edifici;
  - nei corridoi di tutti i piani di tutti gli edifici;
  - sui pianerottoli di piano delle scale;
  - nei vani montacarichi;
  - all’interno dei veicoli aziendali;

---

<sup>1</sup> Hwang J, Lee K. Determination of outdoor tobacco smoke exposure by distance from a smoking source. Nicotine Tob Res 2014; 16(4): 478-484

- ulteriori cartelli sono esposti nei punti in cui la presenza di utenti è particolarmente elevata (Cup, Poliambulatori, Centro Prelievi, etc)
  - in corrispondenza del limite dei 9 metri dagli ingressi principali (allegato 8)
3. In aree con pericolo di incendio (depositi bombole, depositi sostanze infiammabili, centraline elettriche), sono affissi cartelli di divieto di fumo e uso fiamme libere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08.

### **Art. 6 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa**

1. Sono responsabili dell'applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette:
- I Direttori di Dipartimento e delle S. Dipartimentali
  - I Direttori delle Strutture Complesse
2. In particolare costoro, nelle strutture da loro dirette, devono:
- dare disposizioni riguardo l'affissione dei cartelli e l'aggiornamento dei nominativi ivi indicati;
  - dare disposizione per la sostituzione dei cartelli deteriorati o mancanti, che può essere effettuata tramite richiesta al centro stampa interno aziendale, utilizzando la procedura in uso per la richiesta via web di "stampati vari" con i codici elencati nell'art.5;
  - vigilare affinché il personale incaricato di far osservare il divieto, ottemperi alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

### **Art. 7 – Individuazione dei soggetti responsabili dell'accertamento e contestazione delle infrazioni e loro competenze**

1. Sono incaricati della vigilanza sul rispetto del divieto i *Preposti* ex art. 2 D.Lgs. 81/08, individuati come da deliberazione n. 297 del 27/09/2017 e successivi aggiornamenti.
2. La Direzione strategica e/o i soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, possono individuare ed incaricare, oltre ai Preposti, ulteriori soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Tali soggetti devono essere incaricati con apposito atto scritto (allegato 2), firmato per accettazione dall'incaricato e inviato al Servizio Prevenzione e Protezione, che provvederà ad iscrivere il nominativo dell'incaricato in un apposito Registro.
3. Agli accertatori compete:
- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
  - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
  - redigere il verbale di accertamento e contestazione (allegato 3) secondo le modalità previste dal successivo articolo;

Ciascun Preposto o incaricato è deputato alla vigilanza all'interno delle aree di pertinenza dell'ASST Ovest Milanese, comprese le aree comuni.

4. Il nominativo dei soggetti responsabili dell'accertamento deve essere scritto ben visibile sui cartelli di divieto.
5. È facoltà degli incaricati alla vigilanza sul divieto di fumo effettuare sopralluoghi nei locali e nelle aree comuni dell'ASST, per rilevare situazioni che segnalano infrazioni al Regolamento (es. presenza di

mozziconi o odore di fumo). Tali sopralluoghi devono essere documentati con la compilazione del rapporto di monitoraggio (allegato 5), da inviare al SPP.

6. Gli incaricati alla vigilanza, sono pubblici ufficiali, e, in quanto tali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono legittimati a chiedere le generalità e i documenti di coloro che stanno violando il divieto. Hanno altresì il diritto di accesso, nel rispetto della privacy, anche ai locali chiusi al fine di adempiere ai doveri d'ufficio in merito al controllo sul rispetto del divieto di fumo. La tutela degli incaricati alla vigilanza in caso di aggressioni verbali o fisiche è la stessa vigente nel corso dello svolgimento della normale attività lavorativa, con un rafforzamento rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale e comporta quindi specifici reati previsti dal C.P. (art. 341 bis "oltraggio a pubblico ufficiale" e art. 336 "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale")
7. Nei locali in gestione a società o a Enti esterni (mensa e cucine, bar, negozi, spazi in uso ad associazioni di volontariato) gli incaricati alla vigilanza sono individuati dal Responsabile della società o dell'Ente al quale è stata affidata la gestione dei locali.

## **Art. 8 – Sanzioni**

1. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5 della L.3/2003 e s.m.i.:
  - a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 (ventisette/50) a Euro 275 (duecentosettantacinque);
  - b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
  - c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 6 e 7 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da Euro 220 (duecento venti) a Euro 2.200 (duemiladuecento).
2. L'art. 16 della L. 689/81 e s.m. e i. stabilisce che per il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; pertanto si ritiene più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla norma. Quindi per la violazione del comma precedente del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:
  - per la violazione di cui alla lettera a): euro 55 (cinquantacinque)
  - per la violazione di cui alla lettera b): euro 110 (centodieci)
  - per la violazione di cui alla lettera c): euro 440 (quattrocentoquaranta)
3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, su richiesta del Direttore/Responsabile della Struttura presso cui presta servizio il dipendente, dà seguito ai procedimenti disciplinari previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dal Codice di Comportamento, nei confronti del dipendente che contravvenga al Regolamento.
4. Inoltre, l'inosservanza alle disposizioni aziendali sulla sicurezza sul lavoro sono disciplinate da sanzioni stabilite dal D.lgs. 81/08, eventualmente irrogate dall'organo di vigilanza competente per territorio.

## **Art. 9 – Accertamento e Contestazione**

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art.7 del presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di accertamento e contestazione

(allegato 3). All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Il verbale di accertamento e contestazione è redatto in duplice copia:
  - la prima da consegnare al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
  - la seconda da trasmettere entro due giorni lavorativi al Servizio Prevenzione e Protezione, che provvede ai successivi adempimenti (v. articolo 11)
3. Copia del verbale di accertamento e contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo, riportandolo sul verbale; in caso di impossibilità a consegnare il verbale si procederà alla notificazione come descritto in seguito (v. articolo 11). Il verbale deve contenere gli estremi del trasgressore e l'indicazione della violazione compiuta.
4. Contestualmente al verbale, viene consegnata al trasgressore un'informativa (allegato 4) riportante le modalità di pagamento e l'indicazione dell'autorità a cui far pervenire scritti difensivi.

### **Art. 10 – Pagamento**

1. Per la violazione è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'Art. 16 della legge 689/91, il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.
2. Il pagamento delle sanzioni deve avvenire esclusivamente a mezzo di avviso di pagamento PAGOPA
3. Il personale incaricato dell'accertamento e della contestazione **NON** può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

### **Art. 11 – Notificazione comunicazioni all'autorità competente**

1. Il Servizio Prevenzione e Protezione, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento cura la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stato possibile fare la contestazione
2. Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente per le conseguenti successive determinazioni.
3. Il Servizio Prevenzione e Protezione, nel caso in cui il trasgressore sia un dipendente, si farà carico di informare il Dirigente/Responsabile della Struttura presso cui presta servizio il dipendente per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dal Codice di Comportamento.

### **Art. 12 – Scritti difensivi**

1. È facoltà del trasgressore inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: ATS Milano Città metropolitana, all'attenzione della SS Procedimenti Sanzionatori, C.so Italia 52, 20122 Milano oppure via pec a [protocollogenerale@pec.ats-milano.it](mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it)

### **Allegati:**

- All. 1 – Guida per l'accertatore
- All. 2 – Nota conferimento dell'incarico di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo
- All. 3 – Verbale di accertamento
- All. 4 – Informativa per il trasgressore
- All. 5 – Rapporto di monitoraggio
- All. 6 – Cartello divieto di fumo aree interne
- All. 7 – Cartello divieto di fumo pertinenze esterne
- All. 8 – Cartello divieto di fumo ai 9 metri dagli ingressi principali

|                                                          |                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| ASST OVEST MILANESE<br>Servizio Prevenzione e Protezione | <b>REGOLAMENTO<br/>SUL DIVIETO DI FUMO</b> | ALLEGATO 1<br>GUIDA PER L'ACCERTATORE |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|

## **GUIDA PER L'ACCERTATORE**

Questo testo è dedicato agli incaricati della vigilanza per il rispetto della normativa sul fumo presso l'ASST Ovest Milanese. Si tratta di un manuale che potrà servire a conoscere meglio le procedure principali del controllo e rispondere ad alcune domande più frequenti sull'argomento.

È indispensabile conoscere nei dettagli il Regolamento sul divieto di fumo, prima di mettere in atto l'attività di vigilanza. È consigliabile tenerne sempre disponibile una copia (in formato digitale o cartaceo), da consultare in caso di bisogno.

### *Che cos'è la vigilanza per il rispetto della normativa sul fumo?*

Con questo termine s'intende l'attività di chi controlla che siano rispettate le disposizioni in materia, con particolare riferimento al Regolamento emanato dall'ASST.

Nello specifico l'attività consiste nel:

- controllare che non ci siano persone che fumano nei luoghi in cui è vietato fumare
- controllare in particolare che non ci siano persone che fumano nei luoghi in cui è vietato fumare, in presenza di donne in stato di gravidanza o di bambini
- controllare che ci siano i cartelli di divieto di fumo nelle zone dove vige il divieto
- controllare che non ci siano segni indicatori della violazione del divieto (presenza di posacenere, mozziconi, ecc.) nelle zone in cui è vietato fumare
- elevare contravvenzioni in caso di trasgressione

### *Da dove si deve iniziare?*

Prima di iniziare il controllo è bene fare una ricognizione dei locali. Durante la vigilanza è necessario tenere ben visibile il cartellino di riconoscimento aziendale.

### *Luoghi soggetti al divieto*

La normativa sul fumo e il Regolamento aziendale delimitano l'ambito di applicazione del divieto di fumo, in particolare è necessario conoscere esattamente l'articolo 3 del Regolamento (Ambito di applicazione del divieto di fumo) e l'articolo 4 (Aree in cui è consentito fumare), così che il vigilante possa invitare i fumatori a recarsi in queste aree.

### *Come si agisce?*

Il dipendente incaricato, durante il proprio orario di servizio, può imbattersi in soggetti che non rispettano il divieto di fumo. È opportuno invitare la persona a smettere di fumare con atteggiamento calmo e disponibile, tendente a convincerla senza creare opposizioni. Un atteggiamento aggressivo o da "sceriffo" compromette la serenità del rapporto umano e rende più difficoltoso il compito successivo, in particolare se il contravventore è un collega. Quando l'accertatore trova una persona che fuma, in palese trasgressione alla legge vigente e al Regolamento aziendale, eleva la contravvenzione, previa identificazione del soggetto.

### *Come s'identifica una persona?*

Il personale accertatore, dopo essersi qualificato mostrando il cartellino, chiede le generalità e l'indirizzo del contravventore, che vengono riportate sul verbale.

### *E se la persona si rifiuta di dare le proprie generalità?*

L'accertatore non può costringere il contravventore a dare le proprie generalità. Può invitarlo a spegnere la sigaretta o ad uscire. Non può in ogni caso trattenerlo contro la sua volontà. Anche in questa situazione si raccomanda la massima cortesia per non scatenare reazioni violente, tenendo presente che molte persone si trovano nell'ambiente ospedaliero per gravi motivi (malattie, operazioni, lutti).

### Facoltà degli incaricati nello svolgimento della funzione e loro tutela

Gli incaricati alla vigilanza, sono pubblici ufficiali, e, in quanto tali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono legittimati a chiedere le generalità e i documenti delle persone che stanno violando il divieto. Hanno altresì il diritto di accesso, nel rispetto della privacy, anche ai locali chiusi al fine di adempiere ai doveri d'ufficio in merito al controllo sul rispetto del divieto di fumo. La tutela degli incaricati alla vigilanza in caso di aggressioni verbali o fisiche è la stessa vigente nel corso dello svolgimento della normale attività lavorativa, con un rafforzamento rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale e comporta quindi specifici reati previsti dal C.P. (art. 341 bis "oltraggio a pubblico ufficiale" e art. 336 "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale")

### Modalità di estinzione e di ricorso

Si veda a tal proposito il Regolamento aziendale agli articoli 10, 11, 12

### Come si compila il verbale?

Il verbale va compilato in maniera completa, sbarrando quelle parti che non interessano. Al termine della compilazione si chiede al soggetto se intende rilasciare una breve dichiarazione, da riportare nell'apposito spazio, infine si porge al contravventore per la firma.

Il verbale di accertamento e contestazione è redatto in duplice copia:

- la prima da consegnare al trasgressore quale contestazione immediata
- la seconda da trasmettere entro due giorni lavorativi all'Ufficio Protocollo.

Copia del verbale di accertamento e contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo, riportandolo sul verbale; in caso di impossibilità a consegnare il verbale (es. il trasgressore si rifiuta di ricevere il verbale, o si allontana prima della consegna) si procederà alla consegna di entrambe le copie all'Ufficio Protocollo.

Il verbale deve contenere gli estremi del trasgressore e l'indicazione della violazione compiuta.

Il verbale è costituito dalle seguenti sezioni riservate:

- all'identificazione dell'accertatore, del luogo dove si è accertata l'infrazione e il quando;
- all'identificazione del trasgressore;
- alla descrizione dell'infrazione accertata.

|                                                          |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ASST OVEST MILANESE<br>Servizio Prevenzione e Protezione | <b>REGOLAMENTO<br/>SUL DIVIETO DI FUMO</b> | ALLEGATO 2<br>LETTERA D'INCARICO |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

## LETTERA D'INCARICO

Al Sig/Alla Sig.ra \_\_\_\_\_

Matricola n. \_\_\_\_\_

**Oggetto: conferimento dell'incarico di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo.**

In applicazione al Regolamento Aziendale sul divieto di fumo, Le conferisco la nomina di incaricato alla vigilanza del rispetto del divieto di fumo ed alla contestazione/accertamento delle eventuali violazioni all'interno delle aree di pertinenza dell'ASST Ovest Milanese.

Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Aziendale sul Divieto di Fumo, Lei deve:

- vigilare sull'osservanza del rispetto del divieto e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
- verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercita la Sua funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate, ivi compreso l'aggiornamento del nominativo del soggetto incaricato, richiedendone, ove necessario, la sostituzione o l'aggiornamento;
- accertare e contestare le infrazioni secondo le modalità riportate nel Regolamento aziendale richiamato

Ciò premesso, al fine di porLa nelle condizioni di poter espletare al meglio le funzioni delegate, La invito a scaricare dal sito intranet il Regolamento aziendale sul Divieto di Fumo aggiornato e i relativi allegati, utili allo svolgimento dell'incarico.

Ogni intervento di vigilanza sarà considerato effettuato in orario di lavoro.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Direttore/Responsabile:

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma dell'incaricato \_\_\_\_\_

|                                                          |                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| ASST OVEST MILANESE<br>Servizio Prevenzione e Protezione | <b>REGOLAMENTO<br/>SUL DIVIETO DI FUMO</b> | ALLEGATO 3<br>VERBALE DI ACCERTAMENTO |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|

## VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

nella sua veste di accertatore incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e dell'accertamento e contestazione della violazione di detto divieto, così come previsto dalla Legge 11.11.1975 n. 584 e s.m.i.- dalla L. 16/1/2003 n. 3 - dall'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 e dal D.lgs. 6/2016,

### HA ACCERTATO CHE

Il/La Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ identificato a mezzo di (tipo di documento)

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (se dipendente) matricola \_\_\_\_\_

la seguente violazione:

- ☐ **Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato** (Violazione art. 1 legge n. 584/75; art. 51 legge n. 3/2003; art. 1 comma 189 legge n. 311/2004). La violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 7 della legge 584/75, art. 52 c. 20 legge 448/2001; art. 51 c. 5 legge 3/2003; art. 1 c. 189 legge 311/2004. *Entità della sanzione amministrativa:* da € 27,50 a € 275,00; doppio del minimo **€ 55,00**
- ☐ **Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni** (Violazione art. 1 legge n. 584/75; art. 51 legge n. 3/2003; art. 1 comma 189 legge n. 311/2004). La violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 7 della legge 584/75, art. 52 c. 20 legge 448/2001; art. 51 c. 5 legge 3/2003; art. 1 c. 189 legge 311/2004. *Entità della sanzione amministrativa:* da € 55,00 a € 550,00; doppio del minimo **€ 110,00**
- ☐ **Fumava nelle aree definite pertinenze esterne** (Violazione art. 24 c. 1 D.Lgs. 6/2016) La violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi art. 51 c. 5 legge 3/2003 che richiama l'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.; art. 1 c. 189 legge 311/2004. *Entità della sanzione amministrativa:* da € 27,50 a € 275,00; doppio del minimo **€ 55,00**

All'atto dell'accertamento-contestazione il trasgressore sopra identificato spontaneamente dichiara:

“ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ”

Al trasgressore viene consegnata nota informativa sulle modalità di pagamento della sanzione amministrativa

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                                                          |                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ASST OVEST MILANESE<br>Servizio Prevenzione e Protezione | <b>REGOLAMENTO<br/>SUL DIVIETO DI FUMO</b> | ALLEGATO 4<br>INFORMATIVA PER IL<br>TRASGRESSORE |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## INFORMATIVA PER IL TRASGRESSORE

Per la violazione del divieto di fumo è previsto, da parte del trasgressore, a norma dell'art. 16 della L. 689/81 il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Il pagamento della sanzione è da effettuarsi col sistema PagoPA. Occorre che l'interessato generi un Avviso di pagamento. L'Avviso di Pagamento può essere generato secondo le seguenti modalità.

1) accedendo al sito web di Regione Lombardia tramite il seguente link: <https://pagamentinlombardia.servizirl.it>

Nel campo "Cerca Ente", scrivere esattamente: "ATS della Città Metropolitana di Milano".

Successivamente selezionare la tipologia di pagamento SPONTANEO denominata "Sanzione Amministrativa illeciti in Materia di FUMO" che rimanda direttamente alla pagina dell'Ente beneficiario con le istruzioni per effettuare il pagamento.

Devono compilarsi attentamente tutti i campi indicati.

Il nome e cognome, così come il codice fiscale da indicarsi, sono quelli del soggetto trasgressore (anche se chi paga è una persona diversa).

Mentre la Partita IVA è da indicarsi nel caso in cui paghi il soggetto obbligato in solido che non sia una persona fisica.

La causale deve essere la seguente: "ASST OVEST MILANESE - Verbale del (data) \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_ (qui indicare il cognome ed il nome del trasgressore)"

L'importo è pari ad € ... (vedere verbale)

L'e-mail è quella di chi effettua il pagamento.

Cliccare poi su AGGIUNGI AL CARRELLO e concludere le operazioni.

Una volta ricevuta la mail, si potrà scegliere se pagare *on-line* oppure stampare un avviso di pagamento cartaceo.

2) accedendo al sito web della ATS della Città Metropolitana di Milano tramite il seguente link:

<https://www.ats-milano.it/servizi-online/my-pay/paga>

Qui sarà necessario autenticarsi, cliccando su ACCEDI.

I dati da digitarsi sono i medesimi scritti sopra per il sito di Regione Lombardia.

Una volta ricevuta la mail, si potrà scegliere se pagare *on-line* oppure stampare un avviso di pagamento cartaceo.

Sul medesimo avviso sono indicati i luoghi fisici dove recarsi o le modalità elettroniche da seguire per pagare.

È importante non commettere errori nella compilazione dei campi, per permettere il corretto abbinamento del versamento. È interesse della parte dare comunicazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio/struttura redigente, presentando copia della quietanza alla mail [protocollo@asst-ovestmi.it](mailto:protocollo@asst-ovestmi.it).

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente per le conseguenti successive determinazioni.

È facoltà del trasgressore inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: ATS Milano Città metropolitana, all'attenzione della SS Procedimenti Sanzionatori, C.so Italia 52, 20122 Milano oppure via pec a [protocollogenerale@pec.ats-milano.it](mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it)

Il personale incaricato per l'accertamento e la contestazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il verbale di accertamento viene redatto in duplice copia:

- la prima viene consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
- la seconda viene trasmessa all'Ufficio Protocollo dell'ASST Ovest Milanese per i successivi adempimenti;

Una copia del verbale viene trasmessa al Servizio Risorse Umane dell'ASST Ovest Milanese (nel caso in cui il trasgressore sia un lavoratore).

|                                                          |                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| ASST OVEST MILANESE<br>Servizio Prevenzione e Protezione | <b>REGOLAMENTO<br/>SUL DIVIETO DI FUMO</b> | ALLEGATO 5<br>RAPPORTO DI MONITORAGGIO |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|

### RAPPORTO DI MONITORAGGIO

(da inviare al Servizio Prevenzione e Protezione: [prevenzioneprotezione@asst-ovestmi.it](mailto:prevenzioneprotezione@asst-ovestmi.it) )

DATA\_\_\_\_\_

Nome e cognome dell'incaricato:\_\_\_\_\_ Matr.\_\_\_\_\_

Presidio/Struttura: \_\_\_\_\_

Data e ora inizio e fine sopralluogo: \_\_\_\_\_

Luoghi/zone oggetto di sopralluogo: \_\_\_\_\_

Fattori, aspetti, situazioni visionati/verificati come da lista sotto riportata

Presenza cartelli regolamentari che indicano il divieto di fumo:

1. nei locali principali? ☐ sì ☐ no
2. nei locali interni? ☐ sì ☐ no
3. i cartelli sono ben visibili? ☐ sì ☐ no
4. i cartelli sono in buone condizioni? ☐ sì ☐ no

Durante il sopralluogo:

5. sono state viste persone fumare? ☐ sì ☐ no
6. è stato possibile individuare o riconoscere le persone viste a fumare? ☐ sì ☐ no
7. sono stati visti posacenere o contenitori simili? ☐ sì ☐ no
8. sono stati visti mozziconi di sigaretta? ☐ sì ☐ no
9. è stata segnalata la presenza di fumatori da altre persone? ☐ sì ☐ no

Informazioni/precisazioni

---



---



---

Ulteriori situazioni o comportamenti da segnalare

---



---

SONO STATI EMESSI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE? ☐ sì ☐ no

Documenti allegati al presente rapporto (es. foto) ☐ sì ☐ no

FIRMA INCARICATO\_\_\_\_\_

CARTELLO DIVIETO DI FUMO AREE INTERNE

**VIETATO FUMARE**  
**NO SMOKING**



LEGGE 16 GENNAIO 2003 n°3

**I TRASGRESSIONI SONO SOGGETTI AD UNA  
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €27.50 A €275.00**

La misura della sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in presenza di  
una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti bambini  
fino a 12 anni

IL PRESENTE DIVIETO È ESTESO ANCHE ALL'USO DI SIGARETTE ELETTRONICHE

Delegato alla vigilanza del presente divieto

è.....

CARTELLO DIVIETO DI FUMO AREE ESTERNE

**VIETATO  
FUMARE  
NO SMOKING**

**D.Lgs. 6/2016**

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AD UNA  
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27.50A €275.00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in  
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in  
presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni



Delegata alla vigilanza del  
presente divieto  
è il Preposto/Incaricato

.....  
.....  
.....  
.....

CARTELLO DIVIETO DI FUMO 9 METRI



**VIETATO  
FUMARE  
NO SMOKING**



**D.Lgs. 6/2016**

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AD UNA  
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27.50A €275.00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in  
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in  
presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni

Delegato alla vigilanza del  
presente divieto  
è il Preposto/Incaricato

.....  
.....  
.....  
.....

**SPEGNI QUI  
LA TUA  
SIGARETTA!**

